



La Comunità costituita dai rappresentanti di Regioni, Province, Comunità montane e Comuni interessati dal Parco, è organo consultivo e propositivo dell'ente Parco

Art. 10 della legge quadro sulle Aree Protette, n. 394 del 06 dicembre 1991

COMUNITÀ DEL PARCO SEDUTA DEL 27.10.2023

OGGETTO: PROGETTO ENEL "PIZZONE II": DETERMINAZIONI DELLA COMUNITÀ DEL PARCO.

La Comunità del Parco, l'anno **duemilaventitre**, il giorno **27** del mese di **ottobre**, presso il Centro Visite del Parco di Pescasseroli (AQ), in seconda convocazione, e nella composizione risultante dal verbale della seduta di riferimento,

PREMESSO

che Enel Green Power SpA ha presentato in data 01/06/2023, al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, istanza per l'avvio del procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale di un progetto denominato: *PIZZONE II* - *IMPIANTO DI GENERAZIONE E POMPAGGIO*;

che tale progetto prevede un impianto di pompaggio dell'acqua dall'invaso di Castel San Vincenzo (IS) a quello di Montagna Spaccata (AQ), per il riutilizzo della risorsa idrica per finalità di produzione di energia elettrica, che ricade per buona parte nel territorio del Parco;

che per realizzare l'impianto si prevedono svariati chilometri di gallerie e condotte forzate, pozzi piezometrici, anche al di sotto della falda, con altissimi rischi di interferenza col reticolo idrogeologico che alimenta le fonti del Volturno;

che la legge 6 dicembre 1991, n. 394, legge quadro sulle aree protette, all'art. 11, comma 3, lett. c), vieta, all'interno del territorio del Parco, ogni modifica del regime delle acque;

che, con riferimento ad un caso analogo, relativo all'esercizio di un'impresa di produzione idroelettrica all'interno di un Parco Nazionale, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con Sentenza n.19389 del 09/11/2012, hanno chiarito che tale divieto colpisce un'attività che è, di per sé, ritenuta idonea a compromettere la salvaguardia del paesaggio, e la cui compatibilità con la tutela ambientale è esclusa già in astratto dal Legislatore, indipendentemente da ogni apprezzamento di merito;

DATO ATTO

che tale divieto costituisce un ineludibile limite alla realizzazione del progetto e che, pertanto, L'Ente Parco ha eccepito l'inammissibilità dell'istanza di Valutazione dell'Impatto Ambientale del progetto;



La Comunità costituita dai rappresentanti di Regioni, Province, Comunità montane e Comuni interessati dal Parco, è organo consultivo e propositivo dell'ente Parco

Art. 10 della legge quadro sulle Aree Protette, n. 394 del 06 dicembre 1991

CONSIDERATO

Inoltre, che in ogni caso la realizzazione delle opere previste, quali gallerie, condotte forzate, pozzi piezometrici, prese e restituzioni, cavi aerei e strade di servizio, buona parte delle quali ricadrebbe all'interno dei confini del Parco, comporterebbe interventi di taglio di diversi ettari di bosco, l'asportazione e la movimentazione di 975.000 metri cubi di roccia per scavi e sbancamenti, la cementificazione del suolo e, non da ultimo, cantieri con durata di almeno 6 anni; tutto ciò nel territorio del Parco e della sua Area Contigua, in una Zona di Conservazione Speciale ai sensi della normativa europea, in ambienti frequentati dall'orso bruno marsicano;

che il pompaggio quotidiano di più di 2 milioni di metri cubi di acqua, per ciascuno degli invasi interessati, comporterebbe oscillazioni dei livelli non compatibili con l'utilizzo dei laghi per finalità naturalistiche e turistiche;

che Il progetto ha suscitato significative proteste da parte di amministrazioni comunali, associazioni e comitati, che la Comunità del Parco intende rappresentare;

all'unanimità,

DELIBERA

di condividere le istanze del territorio per i rischi ambientali e socio-economici connessi alla realizzazione del progetto;

di ribadire la posizione già espressa dall'Ente nel rispetto dei principi della legge quadro sulle aree protette e dei suoi divieti;

di esortare il Consiglio Direttivo dell'Ente e la Direzione a valutare attentamente ogni possibile sviluppo della vicenda.